



RICORSO

in nome, per conto e nell'interesse di:

- Sig.ra **EDVIGE ADALGISA PERINO**, nata ad Asti (AT), il 04.09.1954 (cod. fisc. PRNDGD54P44A479B) e residente in Tarquinia (VT), Località San Giorgio snc;

- Sig. **ANDREA MONDELLO**, nato a Genova (GE) il 21.03.1962 (cod. fisc. MNDNDR62C21D969U) e residente in Tarquinia (VT), Località San Giorgio snc;

- Sig.ra **FRANCESCA FORMISANO**, nata a Civitavecchia (RM) l'8.10.1974 (cod. fisc. FRMFNC74R48C773E) e residente in Tarquinia (VT), Località San Giorgio snc;

- **CONSORZIO LOTTISTI ETRURIA**, con sede in Tarquinia, Località San Giorgio snc (cod. fisc. 80220390589), in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Giuseppa Margherita Conigliello, nata a Paternò (CT) il 22.02.1952, (cod. fisc. CNGGPP52B62G371Z) e residente in Tarquinia (VT), località san Giorgio snc

tutti rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c., dall'Avv. Xavier Santiapichi del Foro di Roma (cod. fisc. SNTXVR68L10H501I) ed elettivamente domiciliati presso il Suo Studio in Roma alla Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 - (*Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.*), con richiesta di invio di tutte le comunicazioni di Segreteria al numero di fax 06/8082008 e/o indirizzo PEC xaviersantiapichi@ordineavvocatiroma.org dell'indicato Difensore;

- **RICORRENTI** -

CONTRO

1. **SINDACO DEL COMUNE DI TARQUINIA**, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Tarquinia (VT), Piazza Giacomo Matteotti, 6 - 01016;

2. **COMUNE DI TARQUINIA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Tarquinia (VT), Piazza Giacomo Matteotti, 6 - 01016;

- **RESISTENTI** -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

3. **CONSORZIO LOTTISTI - VILLAGGIO SAN GIORGIO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla via Luigi Luciani n. 1, 00197 Roma;

4. **PAOLO LUGNI**, in proprio ed in qualità di Presidente p.t. del Consorzio lottisti - Villaggio San Giorgio, residente in Roma, Via Licciana Nardi n. 7 SC. B IN. 4,

- **CONTROINTERESSATI** -

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

(ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE)

dell'Ordinanza del Sindaco di Tarquinia n. 28 del 10.07.2020 (All. 1)

** ** **

F A T T O

Con la gravata ordinanza contingibile ed urgente, adottata tra l'altro ex art. 54 d. lgs. 267/2000, il Sindaco di Comune di Tarquinia, pur dichiarando di voler adottare misure di contenimento per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha in realtà inteso dare esecu-

zione, non in via temporanea, ma *sine die*, alle previsioni di PRG circa la viabilità pubblica relativa a “Viale Etruria” (di proprietà privata), convogliando tutto il traffico (non solo dei consorziati, ma anche di quello di soggetti esterni provenienti dalla litoranea) diretto al mare su tale strada:

- senza attivare le ordinarie procedure di esproprio o comunque di acquisizione delle aree;
- imponendo obblighi vari (anche di manutenzione) a carico dei privati consorziati odierni Ricorrenti, ma non anche dei consorziati Controinteressati;
- esponendo i frontisti proprietari a responsabilità per l'ipotesi di incidenti dovuti al fondo naturale della strada, alle cunette ivi presenti ed alla sua larghezza.

Per meglio chiarire i tratti della vicenda, appare opportuno un brevissimo *excursus* storico.

Il Consorzio Lottisti Etruria è stato istituito da privati cittadini nel 1967 (All. 2), per

- a) l'inserimento nel PRG del Comune di Tarquinia (approvato solo successivamente nel 1975), dei lotti di terreno di proprietà dei Consorziati;
- b) l'urbanizzazione dell'area;
- c) regolarizzare e disciplinare, fra l'altro, gli interventi edilizi che spontaneamente erano sorti nell'area, alcuni dei quali oggetto di domande di condono e sanatoria.

Al Consorzio Ricorrente aderiscono, tra gli altri, gli odierni Ricorrenti

persone fisiche, in quanto proprietari dei lotti confinanti con "Viale Etruria" n. 1242 (di proprietà della Ricorrente Perino) e 831 (di proprietà dei Ricorrenti Mondello-Formisano), come da planimetria sub All. 3, e quindi direttamente lesi dall'ordinanza sindacale impugnata.

L'intera zona consortile, che si estende per oltre 40 ha, è caratterizzata, ormai da decenni, da un vasto insediamento urbano.

Sotto il profilo urbanistico, l'area ricadente all'interno del perimetro del Consorzio Etruria è individuata nel PRG vigente (approvato DGR n. 2543 e 3865 del 1975), come zona C, espansione residenziale, sottozona C5, con qualifica di lottizzazione turistica, in cui la trasformazione territoriale e gli interventi edilizi sono ammessi solo mediante la redazione/approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa, ovvero di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione conformi al vigente strumento urbanistico.

Va subito chiarito che nella località san Giorgio di Tarquinia esistono, oltre al Consorzio Etruria, il Consorzio San Giorgio (frontista del Consorzio Etruria), Poggio della Birba (Nord e Sud), il Consorzio Villaggio dei Pini ed una zona agricola (ove insistono alcuni manufatti abusivi).

Per quanto qui rileva, il Consorzio Etruria (odierno Ricorrente) è separato dal Consorzio San Giorgio (odierno Controinteressato) proprio da Viale Etruria, strada di proprietà dei singoli frontisti, e nelle previsioni di PRG destinata a divenire di viabilità pubblica.

Fino a maggio 2020, la viabilità interna al Consorzio (e ad uso esclusivo dei proprietari, salvo un diritto di transito concesso in favore dell'Università agraria), prevedeva che i consorziati "San Giorgio" po-

tessero accedere alle loro proprietà o tramite Viale Etruria, o tramite altra strada (di proprietà privata, denominata "Viale San Giorgio") con innesto diretto sulla litoranea, mentre i consorziati "Etruria" esclusivamente da Viale Etruria (All. 4).

Quest'ultima è costituita da porzione di terreni (le mezzerie in corrispondenza dei Consorzi) dei lotti dei proprietari (del Consorzio Etruria e del Consorzio San Giorgio) frontisti al viale stesso.

Nei tratti comuni ai 2 consorzi, le larghezze delle mezzerie sono così definite:

- a monte verso la litoranea: 18 metri del Consorzio Etruria (comparto A) e 18 metri del Consorzio San Giorgio;
- a valle verso il mare: 9 metri del Consorzio Etruria (comparto B e C) e 8 metri del Consorzio San Giorgio

Dalla costituzione dei Consorzi ad oggi, la parte carrabile di Viale Etruria è stata realizzata solo sulla mezzeria del Consorzio Etruria, in quanto il Consorzio Controinteressato fruiva quasi esclusivamente della propria strada avente innesto diretto dalla litoranea, e non ha mai provveduto a rendere carrabile la mezzeria di Viale Etruria di proprietà dei propri consorziati.

Con una prima ordinanza contingibile ed urgente (n. 21 del 25 maggio 2020 - All. 5), il Sindaco del Comune di Tarquinia, al fine di adottare misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19,

- 1) ha interdetto l'accesso degli autoveicoli e motoveicoli alla spiaggia e al mare antistante la Pineta di San Giorgio, sulla parte confinante la Riserva Statale delle Saline di Tarquinia (lungo la sponda sinistra del

Fosso Circondario);

2) ha imposto ai Consorzi dei proprietari di tutti i terreni dei comprensori, edificabili e non, in località San Giorgio di provvedere alla chiusura di tutti i varchi e/o passaggi che consentono direttamente o indirettamente il transito degli autoveicoli e motoveicoli per l'accesso alla spiaggia e al mare, tra la Riserva Statale delle Saline e l'area boscata della Pineta San Giorgio;

3) ha ordinato che la chiusura avvenisse in corrispondenza dei perimetri dei comprensori edificabili e non, mediante recinzione (paletti e rete) e/o elementi di sbarramento (sbarre, staccionate o simili) tali da impedire l'attraversamento degli autoveicoli e motoveicoli delle aree che consentono l'accesso al mare, **fatte salve le modalità di accesso dei proprietari ai propri fondi;**

4) ha stabilito che l'accesso pedonale fosse possibile lungo la viabilità di previsione pubblica (comunemente conosciuta come "viale Etruria") e in attraversamento dei terreni di uso collettivo, confinanti con la Riserva Statale delle Saline, fino all'accesso al mare in corrispondenza della pineta di San Giorgio.

In adempimento di tale ordinanza, il Consorzio San Giorgio ha provveduto a chiudere, per mezzo di una sbarra con lucchetto, l'accesso al suo consorzio dalla litoranea, e lungo Viale Etruria a chiudere gli accessi al suo consorzio erigendo palizzate in legno, salvo lasciare un unico accesso agli autoveicoli e motoveicoli dei propri lottisti (così detta Via dei Gatti - All. 4). In conseguenza di ciò, il Consorzio San Giorgio, pur potendo continuare ad utilizzare "Viale San Giorgio" (essendo state "fatte

salve le modalità di accesso dei proprietari ai propri fondi”) ha iniziato a convogliare il proprio traffico su Viale Etruria, utilizzando la mezzeria carrabile del Consorzio Etruria.

A sua volta, il Consorzio Etruria, volendo dare seguito agli ordini sindacali, ha programmato la chiusura dell’accesso agli autoveicoli e motoveicoli di soggetti estranei ai Consorziati ed altri autorizzati, presentando apposita CIL (All. 6), che però è stata inopinatamente restituita dal Comune di Tarquinia (All. 7), e per la quale ci si riserva impugnativa.

Con la gravata ordinanza, con una formula di mero stile (“*esigenze di emergenza epidemiologica COVID-19 nella località San Giorgio in prossimità degli accessi alle spiagge*”), il Sindaco del Comune di Tarquinia, ritenuto di “*doversi considerare nel giusto apporto le esigenze manifestate da alcuni cittadini proprietari/residenti in località San Giorgio relativamente all’esigenza di garantire il sicuro accesso alle proprietà*” (si veda il quart’ultimo “ritenuto” prima della parte dispositiva), ha modificato la propria precedente ordinanza, ordinando

- a) il libero transito (non più solo pedonale, ma anche veicolare) su Viale Etruria da parte di chiunque provenga dalla litoranea e diretto alla Pineta San Giorgio;
- b) la rimozione di ogni ostacolo o situazione impeditiva che rendano non agevole e/o sicuro il transito (ivi comprese, quindi, le sbarre programmate in adempimento della precedente ordinanza);
- c) l’adozione di misure manutentive del fondo naturale (non asfaltato) al fine di eliminare avvallamenti, dossi e allagamenti perico-

losi per il transito;

d) che l'accesso al Consorzio San Giorgio avvenga per un unico varco prospiciente il lato sud di Viale Etruria, e che vengano chiusi tutti gli altri accessi (All. 4).

Avverso tale ordinanza, i Ricorrenti come sopra meglio identificati, rappresentati e difesi, oggi insorgono dinanzi l'Ecc.mo Tribunale adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma (previa provvisoria sospensione dell'efficacia), per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Violazione di legge: violazione dell'art. 54 d. lgs. 267/2000. Difetto di motivazione

L'art. 54 d. lgs. 267/2000 (richiamato tra le premesse del provvedimento impugnato), al comma 4 consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo *"con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*.

Come da costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sent. 11 luglio 2020, n. 4474), *"i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella "sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento", nonché nella "provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in*

essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità" (cfr. anche, Cons. Stato: Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369; Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276)".

Nel caso portato all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito **manca un qualunque riferimento all'evento imprevedibile** cui si vorrebbe far fronte: di qui, il rubricato difetto di motivazione (tanto più necessario, quando si tratta di adottare provvedimenti *extra-ordinem*), non potendosi ritenere soddisfatto l'onere motivazionale dal mero richiamo di stile all'emergenza sanitaria (ma sul punto si tornerà nel successivo motivo di doglianza).

Nell'ordinanza impugnata, poi, **difetta il termine di efficacia**, trasformando così, inammissibilmente, un potere straordinario in uno strumento di risoluzione dell'emergenza con effetti tendenzialmente permanenti.

Come osservato dalla giurisprudenza di merito (TAR Sicilia - Palermo, sent. 25 maggio 2020, n. 1060) *"la lamentata assenza di un termine di efficacia del provvedimento in esame è un vizio che va a snaturare lo strumento sindacale per sua natura straordinario, e per questo ne fa venire meno la sua stessa ratio essendi. Orbene, in tanto è possibile gestire un'emergenza con poteri straordinari, che nei fatti derogano a molte disposizioni di legge (si veda ad esempio la stessa mancanza di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90), in quanto nello stesso atto vengono contestualmente individuate le ragioni che hanno impedito l'uso degli strumenti ordinari per farvi fronte, ed in un tempo ben individuato. Ciò perché la compressione dei diritti e degli interessi dei privati può essere consentita solo in vista di una na-*

turale normalizzazione della situazione di crisi, in un tempo determinato e individuato.

Si tratta dell'attuazione degli insegnamenti del Giudice delle leggi, il quale con sentenze 07.04.2011 n. 115 e 01.07.2009 n. 196 ha precisato che *“deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977)”*.

Già la carenza di una motivazione e di un termine di efficacia sono elementi sufficienti ad annullare il provvedimento impugnato. Ma occorre aggiungere come nel caso di specie manca anche l'ulteriore presupposto richiesto dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 54 d. lgs. 267/2000: **l'insussistenza di poteri ordinari con cui fronteggiare il paventato pericolo** (TAR Napoli, sent. 2 marzo 2020, n. 971).

Per la destinazione pubblica di una strada (quale è il risultato ultimo raggiunto con l'ordinanza gravata), l'ordinamento detta disposizioni primarie (d.p.r. 327/2001, su cui, *infra*) e pianificatorie (PRG e piani particolareggiati), che pertanto escludono la possibilità di far ricorso a provvedimenti *extra-ordinem*.

2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 33/2020. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta.

Tra le premesse del provvedimento impugnato, il Sindaco del Comune di Tarquinia individua l'art. 1 d.l. 33/2020, il cui comma 1 prevede che *“A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limita-*

tive della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”, ed al successivo comma 9 consente al Sindaco “disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

La giurisprudenza che ha fatto applicazione della normativa emergenziale ha osservato che se è vero che “il Sindaco ... non è privato del potere di ordinanza extra ordinem”, deve però osservarsi che “diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l'ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un'emergenza locale e può avere finanche attitudine derogatoria dell'ordinamento giuridico - neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i presupposti ma anche quanto all'oggetto della misura limitativa.

Questo vuol dire che il Sindaco può, in linea con la prescrizione statale, introdurre un divieto di ingresso nel proprio Comune per un periodo di tempo limitato e solo in presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario che sia stato oggetto di valutazione adeguata e proporzionata ai dati epidemiologici del territorio in un dato momento” (TAR Bari, sent. 22 maggio 2020, n. 733).

L'ordinanza oggi gravata non solo introduce limitazioni non previste dalle disposizioni emergenziali (come si vedrà), ma omette qualunque

motivazione in ordine all'aggravamento del rischio epidemiologico (nell'ordinanza non viene indicata alcuna circostanza in tal senso), ed anzi, convogliando tutto il traffico veicolare e pedonale su Viale Etruria, del tutto illogicamente rischia di causare essa stessa l'aggravamento del rischio epimologico, non foss'altro per l'aumento del traffico veicolare e pedonale su di un'unica strada, laddove le disposizioni emergenziali sul distanziamento fisico avrebbero dovuto indurre a non canalizzare il traffico, ma semmai a diluirlo su più strade.

A ciò aggiungasi che, come esposto in narrativa, Viale Etruria è in terra battuta, non asfaltata, ed il transito di veicoli provoca il sollevarsi di polvere (All. 8) tale da rendere difficoltosa la respirazione dei pedoni (e degli odierni Ricorrenti confinanti) diretti verso la Pineta San Giorgio, esponendoli quindi a colpi di tosse che, notoriamente, sono causa primaria di diffusione del COVID-19.

Difettano, quindi, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza *extra-ordinem* quale quella oggetto dell'odierna impugnativa.

Ed a ben guardare, il Sindaco del Comune di Tarquinia è andato al di là dei poteri emergenziali previsti sia dall'art. 1 che dall'art. 9 d.l. 33/2020.

Quanto all'art. 9, quest'ultimo consente la "chiusura di aree pubbliche o aperte pubbliche", laddove non sia possibile garantire la distanza di un metro. Nel caso di specie, invece, il Sindaco ha aperto al pubblico transito una strada privata, fattispecie questa non prevista dalla richiamata disposizione.

Né a dirsi che tale facoltà sarebbe prevista dall'art. 1 d.l. 33/2020, che richiama gli artt. 2 e 3 del precedente d.l. 19/2020.

Per quel che qui rileva, il potere *extra-ordinem* sindacale è disciplinato dall'art. 3 comma 2 d.l. 19/2020: *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*. Aprendo al pubblico transito una strada privata, il Sindaco è andato oltre le misure adottabili, e chiaramente indicate all'art. 1 comma 2 d.l. 19/2020, il quale consente, ad esempio, alla lettera B) la *"chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici"*, ma non anche l'apertura di strade private, e tale ipotesi non è contemplata in alcuna delle fattispecie ivi tassativamente elencate.

Con l'ordinanza impugnata, quindi, il Sindaco del Comune di Tarquinia ha violato l'art. 3 comma 2 d.l. 19/2020 adottando misure in contrasto con la disciplina nazionale.

3) Violazione di legge: violazione dell'art. 841 c.c.

Il provvedimento gravato, come esposto in narrativa, è consequenziale alla precedente ordinanza n. 21 che aveva imposto ai Consorzi insistenti in località San Giorgio di Tarquinia di chiudere *"tutti i varchi e/o passaggi che consentono direttamente o indirettamente il transito degli autoveicoli e motoveicoli per l'accesso alla spiaggia e al mare ... mediante recinzione (paletti e rete) e/o elementi di sbarramento (sbarre, staccionate o simili) tali da impedire l'attraversamento degli autoveicoli e motoveicoli delle aree che consentono l'accesso al mare, fatte salve le modalità di accesso"*, facendo però salve le modalità di accesso dei proprietari ai propri fondi.

Con l'ordinanza gravata, invece, il Sindaco del Comune di Tarquinia ha

imposto di rimuovere "elementi/ostacoli/situazioni impeditivoe o che rendono non agevole e/o sicuro il transito **di recente realizzazione** e/o di pregresse situazioni".

Dichiaratamente sollecitato da alcuni residenti in località San Giorgio (si veda il quart'ultimo "ritenuto" prima della parte dispositiva dell'ordinanza), che avrebbero manifestato l'esigenza di garantire il sicuro accesso alle proprietà, il Sindaco ha ritenuto di impedire ai Ricorrenti l'esercizio dello *ius excludendi alios* (prima, invece, imposto) insito nel diritto dominicale.

Come osservato dalla giurisprudenza dell'Ecc.mo Tribunale adito (sent. 17 settembre 2012, n. 7829), "l'articolo 841 c.c. attribuisce al proprietario del fondo il diritto di chiuderlo in qualunque tempo (cd. *ius excludendi alios*) e l'esercizio di tale facoltà, la quale costituisce contenuto tipico del diritto dominicale, non può esercitarsi senza la costruzione di una recinzione e, tuttavia, la chiusura di un fondo costituisce una facoltà e non un obbligo per il proprietario e, pertanto, è da escludere l'obbligo giuridico alla recinzione dello stesso (T.A.R. Perugia, sez. I, 27 gennaio 2012, n. 13)".

Se, dunque, le ordinanze contingibili ed urgenti non possono imporre l'esercizio dello *ius excludendi alios* (trattandosi di facoltà, e non di obbligo), a fortiori esse non possono imporre al proprietario il non esercizio di tale facoltà, intrinseca e consustanziale alla proprietà, perché posta a sua protezione.

Con la gravata ordinanza, invece, il Sindaco è intervenuto sul diritto dominicale dei consorziati di difendere l'accesso alla propria proprietà, sopprimendolo senza alcun indennizzo: la lesione *sine die* del diritto di

proprietà non può essere operata da un'ordinanza contingibile ed urgente, avendo l'ordinamento predisposto altri strumenti a tal fine (quali, ad esempio, l'art. 43 comma 1 d. lgs. 327/2001).

4) Violazione di legge: violazione dell'art. 1032 c.c. e dell'art. 43 d.p.r. 327/2001

L'art. 1032 c.c. indica, tra le modalità di costituzione delle servitù, la legge, il contratto e nei casi previsti dalla legge, il provvedimento amministrativo.

Ebbene, l'ordinanza gravata, al punto 4, dopo aver imposto la chiusura di tutti i varchi sul perimetro del comprensorio (così intercludendolo giuridicamente, ma non fisicamente), ha dovuto prevedere che l'accesso all'interno del comprensorio Villaggio lottisti San Giorgio avvenga per un unico varco (e segnatamente, quello che collega Viale Etruria e Via dei Gatti - All. 4).

Si tratta, all'evidenza, della costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore del Consorzio controinteressato, ed in danno del Consorzio Etruria e dei suoi consorziati, proprietari *pro quota* della mezzeria di Viale Etruria (si ricordi quanto esposto in narrativa: l'unica mezzeria di Viale Etruria percorribile è quella confinante con il Consorzio odierno Ricorrente, mentre quella del Consorzio controinteressato non è praticabile), con conseguente violazione dell'art. 1032 c.c., il quale consente la costituzione di servitù coattive, ad opera di provvedimenti amministrativi, "*nei casi specialmente determinati dalla legge*".

E' di tutta evidenza che un'ordinanza *extra-ordinem* (in quanto tale, emanabile in assenza di altri poteri) sia assolutamente incompatibile con

la tassatività delle ipotesi di costituzione di servitù da parte dell'Autorità amministrativa, e che vengono solitamente ricondotte alle servitù militari, alle servitù di passaggio di linee telefoniche, alle ipotesi di bonifica integrale, od a quelle di cui all'art. 43 comma 5 d.p.r. 327/2001 a mente del quale *"Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando ... sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale"*.

Come sopra esposto, in presenza di poteri ordinari, non è dato ricorso alle ordinanze *extra-ordinem*, con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata.

Ma c'è di più.

In tutti i casi di costituzione coattiva, l'art. 1032 c.c. impone la corresponsione di una indennità (Cass. 20 marzo 1990, n. 2318), a carico del beneficiario ed in favore del fondo servente, circostanza che trova conferma nel richiamato art. 43 d.p.r. 327/2001 che impone il risarcimento del danno, da corrispondere entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

L'ordinanza impugnata, invece, pur imponendo un peso sulla mezzeria di proprietà dei frontisti del Consorzio Etruria, ed a vantaggio di tutti i consorziati del Consorzio San Giorgio, nulla ha disposto in ordine all'indennità da corrispondere al primo.

5) Violazione di legge: violazione dell'art. 14 l. 126/1958 e dell'art. 3 D. Lgs. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446

L'ordinanza impugnata, dopo aver intercluso il Consorzio controi-

ressato, e costituito in suo favore una servitù di passaggio sulla mezzeria di Viale Etruria di proprietà, *pro quota*, degli odierni Ricorrenti, ha consentito il pubblico transito su Viale Etruria, tentando così di trasformare una strada privata in una strada vicinale di uso pubblico, senza includerla nell'elenco viario e senza acquisirla al proprio patrimonio.

Nel provvedimento impugnato, infatti, al primo punto della parte dispositiva, il Sindaco ordina che *“sia garantito il transito lungo il tracciato esistente, denominato viale Etruria, dall'innesto sulla strada provinciale Litoranea, fino al suo termine, ... ai proprietari dei terreni serviti, prospiciente e non lo stesso tracciati, interni e non ai comprensori del Piano Regolatore Generale”*: consentendo il transito ai proprietari dei terreni esterni ai comprensori, si è evidentemente voluto imprimere natura pubblica a Viale Etruria.

Ma così operando, ed imponendo la manutenzione del fondo naturale ai soli frontisti del Consorzio Etruria (per quanto visto nel precedente motivo), ha violato le risalenti disposizioni in rubrica, ma ancora vigenti, ed anzi definite indispensabili dall'art. 1 comma 1 D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto.

In particolare, l'art. 14 l. 126/1958 al comma 1, stabilisce che *“La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria”*.

E l'art. 3 del richiamato d. lgs. Lgt 1446/1918 stabilisce che *“Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione*

delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade.

Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa”.

Si tratta di disposizioni, come visto, attualmente in vigore, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza recente (Cass., sent. 09 luglio 2004, n. 12739), che ha chiaramente osservato come “secondo la normativa ora richiamata il Comune è obbligato a concorrere nelle suddette spese inerenti alle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà di esse secondo la diversa importanza delle strade”.

L’ordinanza gravata, invece, imponendo la manutenzione del fondo naturale per eliminare avvallamenti, dossi e allagamenti pericolosi per il transito, in capo ai proprietari privati, ha violato le disposizioni in rubrica: il Sindaco del Comune di Tarquinia, cioè, ha voluto illegittimamente sottrarre con l’ordinanza gravata la propria Amministrazione da precisi obblighi manutentivi.

6) Eccesso di potere per sviamento

Tutti i superiori motivi depongono per un evidente sviamento di potere: il Sindaco del Comune di Tarquinia ha utilizzato gli straordinari poteri ex art. 54 d. lgs. 267/2000

- non per fronteggiare un’emergenza specifica, prova ne sia che alcuna evidenza epidemiologica viene allegata a sostegno dell’assoluta urgenza di provvedere;
- senza indicare un termine di efficacia delle proprie disposizioni,

- pur avendo a disposizione ordinari poteri riconosciutigli, ad esempio, dall'art. 43 d.p.r. 327/2001 o dalle disposizioni di PRG, per l'acquisizione o l'esproprio delle aree

il tutto all'evidente fine di trasformare *sine die* lo status giuridico di Viale Etruria, in violazione dei diritti e degli interessi legittimi degli odierni Ricorrenti, e per sottrarre il Comune di Tarquinia alle conseguenze di tale scelta.

L'uso improprio di un potere astrattamente previsto dalla legge, per finalità diverse da quelle per le quali è stato approntato (nel caso di specie, tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione ex art. 54 comma 4 bis d. lgs. 267/2000), integra la classica ipotesi dell'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

** ** **

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è provato oltre ogni ragionevole dubbio da quanto sopra esposto.

Quanto al *periculum*, esso è certamente irreparabile, poiché l'incremento del traffico veicolare su Viale Etruria comporta, soprattutto nella stagione estiva (atteso che, in forza del provvedimento impugnato, Viale Etruria è divenuto l'unico accesso alla spiaggia di Pineta San Giorgio dalla Litoranea), il sollevamento di polvere (All. 8), con grave nocimento per la salute dei Ricorrenti frontisti.

Oltretutto, il fondo naturale di Viale Etruria, e la sua conformazione non sono idonei a sopportare un intenso traffico, essendosi già verificati al-

cuni incidenti, con fuoriuscita dei veicoli dalla mezzzeria e loro precipitazione nella cunetta laterale.

Poiché il Comune di Tarquinia non ha acquisito al proprio patrimonio tale arteria viaria, per effetto del provvedimento impugnato i Ricorrenti frontisti, in qualità di proprietari, potrebbero essere considerati responsabili di eventuali danni a persone e cose che possano dipendere dalla inidonea conformazione di Viale Etruria.

** ** *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Ill.mo Presidente,

dal calendario delle udienze pubblicato sul sito istituzionale dell'Ecc.mo Tribunale risulterebbe che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della superiore istanza cautelare sarebbe prevista per il 04.08.2020. Ove per la capienza dei ruoli non fosse possibile fissare la discussione dell'istanza cautelare per quella data, si rivolge all'Ecc.ma

S.V. deferente

ISTANZA

affinché, anche *inaudita altera parte*, attesa l'irreparabilità del pregiudizio sopra rappresentato, disponga monocraticamente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, assegnando un termine per la notifica dell'emanando decreto cautelare all'Amministrazione resistente ed al Controinteressato.

** ** *

Ai fini del contributo unificato si dichiara che l'importo dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis lett. "E" d.p.r. 115/2002 è pari ad euro 650,00,

trattandosi di ricorso ordinario.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, sentito il sottoscritto Patrono che ne fa espressa richiesta, annullare e/o riformare il provvedimento impugnato.

Limine litis, Voglia sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, anche con decreto cautelare monocratico.

Vinte le spese di lite, ed obbligo di refusione del contributo unificato.

Si deposita:

- 1) Ordinanza Sindaco di Tarquinia n. 28 del 10.07.2020 (*provvedimento impugnato*)
- 2) Atto costitutivo, statuto e delibera di nomina del legale rappresentante del Consorzio lottisti Etruria;
- 3) Planimetria lotti;
- 4) Planimetria viabilità interessata;
- 5) Ordinanza Sindaco di Tarquinia n. 21/2020;
- 6) CIL presentata dal Consorzio Lottisti Etruria;
- 7) Restituzione CIL;
- 8) Materiale fotografico.

Con osservanza,

Roma, 23 luglio 2020

Avv. Xavier Santiapichi